

Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale
Azienda USL di Ferrara

Dipartimento Farmaceutico Interaziendale

ATTIVITA' DI EROGAZIONE DIRETTA FARMACI AI SENSI DELLA L. 405/01

Le Farmacie Ospedaliere dei Presidi Ospedalieri dell'ASL di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, provvedono all'Erogazione Diretta dei farmaci, secondo quanto previsto dalla L.405/2001 e successiva DGR n. 539/2002, relativamente a :

1) FARMACI ALLA DIMISSIONE

Da ricovero

Da visita specialistica ambulatoriale

2) FARMACI PHT (Prontuario della Continuità TERAPEUTICA Ospedale- Territorio)

3) FARMACI A PAZIENTI IN ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) E PAZIENTI CRONICI" presi in carico"

TIPOLOGIE DI FARMACI EROGATI

1) DIMISSIONE DA RICOVERO O DOPO VISITA AMBULATORIALE

Vengono erogati i Farmaci di classe A/SSN* inseriti in Prontuario Ospedaliero Provinciale, i farmaci del PHT ed i Farmaci oppioidi collocati nella **Tabella II Sezione D per la terapia del dolore** (Legge 38/2010)** di classe A/SSN, **prescritti in:**


- **DIMISSIONE DA RICOVERO:** da medici ospedalieri AOSP o AUSL FE per il periodo immediatamente successivo alla dimissione stessa limitatamente a 30 giorni di trattamento in caso di terapie croniche/prolungate ed in caso di terapie a breve termine fino al completamento del ciclo terapeutico (comunque entro il massimo di 30 giorni di trattamento).
- **DIMISSIONE DA VISITA SPECIALISTICA:** da medici ospedalieri o specialisti AUSL, AOSP FE o altre Aziende Sanitarie/Convenzionate SSN.

*A/SSN = farmaci totalmente concedibili dal SSN

**erogabili per una quantità massima di 30 giorni di terapia, dietro presentazione della prescrizione in originale (lettera di dimissione/referto ambulatoriale/modulo prescrittivo) timbrata e firmata dal medico prescrittore, che verrà trattenuta dalla Farmacia rilasciando una copia all'utente.

Non saranno erogati dal Servizio:

- i farmaci di classe C,
- i farmaci stupefacenti tabella II Sezioni A, B, C (Legge 49/2006) soggetti a registro di carico/scarico,
- i farmaci non presenti in Prontuario Provinciale Ospedaliero,
- i farmaci soggetti a nota AIFA ma non rientranti nelle condizioni previste dalla Nota.



Dipartimento Farmaceutico Interaziendale

U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale
Azienda USL di Ferrara

2) FARMACI COMPRESI NEL PRONTUARIO DISTRIBUZIONE DIRETTA (PHT)

Vengono erogati i Farmaci del PHT anche a pazienti della Provincia di Ferrara che hanno ricevuto la prescrizione o il Piano Terapeutico da Centri Specialistici o Centri di Riferimento Autorizzati di altre Aziende Sanitarie o da Centri Autorizzati di altre Regioni.

-farmaci non soggetti a Piano Terapeutico

L'utente deve presentarsi con lettera di dimissione o referto ambulatoriale e/o modulo prescrittivo.

-farmaci con Piano Terapeutico

L'utente a cui siano prescritti farmaci soggetti a Piano Terapeutico deve presentarsi con copia del Piano Terapeutico in corso di validità.

Per accessi successivi:

- se il Piano Terapeutico è ancora valido, basta presentare la copia dello stesso e l'apposita ricevuta (se rilasciata durante l'erogazione precedente)
- se invece il Piano Terapeutico è scaduto, è necessario rinnovarlo presso il Centro di riferimento e presentarsi con la copia del nuovo Piano Terapeutico.

CHE COS'È UN PIANO TERAPEUTICO?

Il Piano Terapeutico è una particolare prescrizione necessaria per alcuni farmaci che possono essere prescritti solo da Centri Specialistici autorizzati dalla Regione (Centri di riferimento).

E' una prescrizione farmaceutica intestata ad un singolo paziente e deve contenere:

- **le iniziali, il codice fiscale** ed eventualmente l'indirizzo del paziente,
- il nome del medico di famiglia,
- la diagnosi della malattia
- il farmaco prescritto, il dosaggio, le modalità ed i tempi di assunzione,
- la durata prevista per la terapia (periodo di validità),
- la firma ed il timbro del medico prescrittore

La validità del piano terapeutico viene indicata dallo specialista che lo redige ed al massimo può avere la durata di dodici mesi dalla data del rilascio, tranne particolari disposizioni dell'AIFA.

Rev.1